

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VOGHERA

(in forma abbreviata OCFV)

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

L'OCFV avrà lo scopo di provvedere all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, in ossequio al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 ed al Regolamento di attuazione 18/10/2010 n.180 nonché in conformità con le direttive del C.N.F. e disposizioni in ambito deontologico.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

L'Organismo di Conciliazione Forense di Voghera è composto dal Direttivo, dalla Segreteria e dai Mediatori iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la sede.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

ART.2

SEDE DELL'OCFV

L'OCFV svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Comune di Voghera siti in Via Plana n°64 a Voghera (ex Tribunale di Voghera) salvo comunque diversa disposizione dell'OCFV medesimo.

ART.3

PERSONALE DIPENDENTE

L'OCFV si avvale del proprio personale dipendente che avrà l'obbligo della riservatezza con relativo espresso divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio e con espresso divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Non potrà inoltre assumere il ruolo di Mediatore.

ART 4

COMPOSIZIONE DIRETTIVO

Il Direttivo dell'OCFV è composto dai membri del CDA della Fondazione Forense di Voghera.

I componenti dell'OCFV svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente e responsabile dell'OCFV è il Presidente della Fondazione Forense di Voghera.

Al suo interno l'OCFV elegge a maggioranza di voti il segretario e il tesoriere.

I componenti dell'OCFV restano in carica per un biennio.

ART. 5

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'OCFV convoca e coordina le sedute dell'OCFV, fissando i punti dell'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'OCFV.

ART.6

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell' Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

ART.7

CONVOCAZIONE DELL'OCFV

L'OCFV viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L'OCFV è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'OCFV e custodito nella segreteria dell'O.C.F.V. medesimo.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti, in caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni.

ART.8

COMPITI DEL DIRETTIVO DELL'O.C.F.V.

L'OCFV è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori sottoponendolo al controllo dei requisiti previsto dal D.M. 18/10/2010 n°180.

L'OCFV è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 Euro per le conseguenze patrimoniali a qualunque titolo, comunque derivanti dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

L'OCFV ha i seguenti compiti:

- a) Stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) Tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) Esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori,
- d) Esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione (art. 22) o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori (art. 22);
- g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;
- h) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.

i) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

L'OCFV non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

ART.9

L'ELENCO DEI MEDIATORI

L'OCFV si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori composto da almeno n°5 ad un massimo di n°25 mediatori che rispondano ai requisiti previsti dal D. Lgs 04/03/2010 n.28, dal D.M. 18/10/2010 n°180 e successive modifiche legislative, nonché da disposizioni regolamentarie emanate dal C.N.F. e U.L.O.F.

L'OCFV è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati sottoponendolo al controllo dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

L'OCFV deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori. Non può far parte dell'Elenco dei Mediatori colui che fa parte del Direttivo dell'Organismo di Conciliazione Forense.

ART.10

IL MEDIATORE

Il Mediatore deve essere:

- Un avvocato iscritto all'Albo professionale dell'ordine degli avvocati da almeno tre anni e che abbia frequentato il corso di formazione ed aggiornamento almeno biennale presso gli enti Formatori di cui all'art.18 D.M. 21/10/2010 n.180.

Il Mediatore non deve:

- Aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- Essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- Essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- Essere iscritto a più di n°5 organismi di mediazione.

ART.11

DEGLI OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'OCFV, ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART.12

DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere :
 - a. I dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art.13 del presente Regolamento;
 - b. I dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c. Descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - d. Indicazione del valore della controversia determinato a norma del cpc;
 - e. I dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica;
2. La domanda può contenere:
 - a. Copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b. Dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
 - c. Eventuale dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 28/10 la domanda di mediazione dev'essere depositata presso la segreteria dell'OCFV con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'OCFV o in forma libera.
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e dell'indennità di cui alla tabella allegata
6. Le parti possono, di comune accordo, indicare il nominativo di un mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'OCFV

ART 13

LA SEGRETERIA

1. La segreteria dell'OCFV amministra il servizio di mediazione.
2. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La segreteria verifica:
 - a. La conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento;
 - b. L'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. La segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a. Alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b. All'altra parte o alle altre parti:
 - La domanda di mediazione;
 - Il nominativo del mediatore designato;
 - La data e il luogo dell'incontro di mediazione e comunica alla parte chiamata che se intende aderire alla mediazione e partecipare personalmente al procedimento, deve depositare modulo di adesione presso la segreteria dell'OCFV con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione
5. **La richiesta di adesione alla mediazione risulta valida se depositata presso la segreteria almeno otto giorni prima della data fissata per incontro.** La segreteria informa che, ai sensi dell'art 8, co. 5, del D.Lgs 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 co. 2 cpc.
6. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire, la segreteria rilascerà alla parte istante copia del verbale negativo redatto dal mediatore con conseguente dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
7. Sono di ESCLUSIVA responsabilità delle parti:
 - la proponibilità dell'istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione dell'oggetto e della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
 - la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
 - l'indicazione del valore della controversia;
 - l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l'istanza viene presentata;
 - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
8. l'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a :
 - o mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - o imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato, del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziarie e dell'indirizzo della parte chiamata a partecipare all'incontro di mediazione.
 - o in entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
9. L'OCFV non può altresì essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.
10. Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto.

SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.C.F.V. sita in Voghera Via Plana n° 64 presso la sede dell'ex Palazzo di Giustizia.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

ART 15

FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L' OCFV designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'OCFV.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'OCFV provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e non oltre 2 giorni dalla sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 11 del presente Regolamento.
8. Le parti possono chiedere all'OCFV, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'OCFV nominerà un altro mediatore.
9. L'OCFV provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta ed adeguatamente motivata, che deve essere accettata dall' OCFV medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione tramite la Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno scritto di almeno una delle parti a sostenere gli oneri previsti dall' OCFV, da eventuali norme di legge o da tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

ART. 16

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita dal professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art.15, co.7.
3. Il mediatore è tenuto a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. Il mediatore si impegna al momento dell'assunzione dell'incarico a non svolgere assistenza tecnica a favore di una delle due parti in relazione all'oggetto della mediazione o ad essa connessi successivamente all'esperimento della procedura conciliativa.

ART. 17

RISERVATEZZA DEL PROCEDIMENTO:

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne nei casi di legge o previsto dal presente regolamento. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell' OCFV, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

ART. 18

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Ad ogni incontro è obbligatoria la presenza personale delle parti unitamente al proprio legale oppure del solo legale munito di procura speciale notarile rilasciata dalla parte con obbligo di deposito della stessa al mediatore in occasione della data fissata per l'incontro.
 - a) **IN CASO DI ADESIONE ALL'INCONTRO :**
 - I. Se sono presenti sia l'istante che l'aderente unitamente ai propri legali, il mediatore procede come all'art. 18 co. 2 e seguenti;

- II. Se sono presenti solo i legali delle parti ma senza procura speciale notarile rilasciata dalle rispettive parti, la procedura si estingue ed il mediatore avrà l'obbligo di redigere verbale di estinzione indicando la suindicata motivazione;
 - III. Se è presente la parte istante con il proprio legale ed il legale della parte aderente senza la parte personalmente e/o la procura speciale notarile, il mediatore avrà l'obbligo di redigere verbale negativo della procedura senza concedere ulteriori rinvii.
 - b) **IN CASO DI MANCATA ADESIONE ALL'INCONTRO:**
 - I. Se è presente la parte istante unitamente al proprio legale oppure solo il legale munito della procura speciale notarile, il mediatore avrà l'obbligo di redigere verbale negativo per mancata adesione.
 - II. Se è presente il solo legale senza la parte istante e senza la procura speciale notarile, la procedura si estingue ed il mediatore avrà l'obbligo di redigere il verbale di estinzione della procedura indicando la suindicata motivazione.
 - c) **IN CASO DI IMPEDIMENTO** di una delle parti e/o del legale a comparire al prefissato incontro verrà disposto rinvio solo se l'impedimento sarà supportato da idonea documentazione giustificativa.
2. Il mediatore al primo incontro informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa e contemporaneamente invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione.
 - a) Nel caso in cui le parti, all'esito della suindicata informativa, abbiano espresso la volontà di non continuare la procedura il mediatore avrà l'obbligo di redigere verbale negativo dell'incontro.
 - b) Nel caso in cui le parti all'esito della suindicata formativa, abbiano espresso la volontà di iniziare la procedura, le stesse hanno l'obbligo di versare immediatamente alla segreteria dell'Organismo di conciliazione l'importo dell'indennità indicato nella lettera di convocazione ed il mediatore potrà, solo a quel punto, condurre l'incontro di conciliazione.
3. Il mediatore, una volta che le parti abbiano provveduto al pagamento delle dovute indennità alla segreteria dell'organismo, deve condurre l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente, e qualora lo ritenga opportuno anche separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità ed in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunale ai sensi dell'art.8 co. 4 D.Lgs 28/10. La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione scritta di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenere gli oneri secondo i compensi previsti dall'OCFV, da eventuali norme di legge o dalle tabelle di liquidazione dei compensi di c.t.u. in vigore presso il locale tribunale.
4. Il mediatore, le parti e i loro patrocinatori devono consentire la presenza e la partecipazione agli incontri di mediatori in tirocinio assistito ai sensi dell'art. 4 co. 3) lettera b) del D.M. n. 180/2010.
5. Il mediatore può anche formulare una proposta ma è comunque tenuto al rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Salvo diverso accordo tra le parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso del

- procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
6. Le parti nel caso indicato al comma precedente dovranno far pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta per iscritto ed entro otto giorni dal ricevimento della proposta. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.
 7. **Quando l'accordo è raggiunto** il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo sono assolti dalle parti.
 8. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
 9. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
 10. **Quando l'accordo non è raggiunto**, il mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta e le ragioni di mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
 11. In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare alcuna proposta né tantomeno tentare la mediazione, pertanto nel verbale dovrà dare atto della mancata partecipazione.
 12. L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'OCFV e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
 13. Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs n. 28/2010 così come modificato dal D.L. n. 63/2013, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
 14. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ART. 19

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata comparizione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. Il termine è soggetto a sospensione feriale.
2. La sospensione o la cancellazione dell' OCFV dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'OCFV come da fac-simile allegato al presente regolamento che, regolarmente compilato dalla parte dev'essere inviato – anche per via telematica – al responsabile con modalità che ne assicurino la certezza dell'avvenuta ricezione

ART. 20

INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese per l'avvio del procedimento, le spese di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 15, co.10.
3. Per le **spese di avvio del procedimento** è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 più IVA, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al momento dell'adesione, e comunque obbligatoriamente prima dell'incontro.
4. Per le **spese di mediazione**, nel caso di prosecuzione del procedimento di mediazione, è dovuto in solido da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento oltre ad IVA, che deve essere corrisposto per l'intero prima del seguito del procedimento di mediazione.
5. Le parti che hanno attivato la procedura di mediazione dovranno, al momento del deposito della domanda versare, alla segreteria dell'OCFV le spese di raccomandata (€ 6,00 per ogni parte che si invita alla mediazione).
6. Il mancato pagamento delle spese di cui ai precedenti commi costituisce un giusto motivo di recesso per l'OCFV, l'incontro di mediazione pertanto non avrà luogo, e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.
7. Le suddette spese sono dovute anche nell'eventualità di successivo abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione dell'incontro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'OCFV nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.
9. E' facoltà dell'OCFV:
 - a) di aumentare fino a un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
10. L'OCFV ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, **la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, è esonerata dal pagamento dell'indennità. A tal fine è tenuta a depositare, presso l'OCFV autocertificazione e idonea documentazione fiscale (CUD, dichiarazione dei redditi, ecc.) e fotocopia della Carta di Identità.
12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, così come l'avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune parti, il mediatore riceverà un'indennità

ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art 21.

COMPENSO MEDIATORE

1. Il compenso spettante al mediatore per l'attività svolta è il seguente:
 - a) Se la mediazione si conclude con esito positivo il mediatore avrà diritto al 40% delle indennità' (tabella A);
 - b) Se la mediazione si conclude negativamente già al primo incontro, il mediatore non avrà diritto a nessun compenso;
 - c) Se la mediazione procede per più di tre incontri ma si conclude comunque con esito negativo, al mediatore spetterà il 20% delle indennità (tabella A), avendo comunque svolto il proprio lavoro per più di tre incontri.

2. Tabella A

Valore della lite	spesa al netto IVA
Fino a Euro 1.000:	Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200.

ART.22

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art.16, con delibera dell'OCFV è immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'OCFV può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. territorialmente competente al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate l'OCFV provvede nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;

2. sospendere cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. territorialmente competente, al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero.

TITOLO III

LA CONTABILITA' DELL'O.C.F.V.

ART.23

DEI MEZZI DELL'OCFV

L'OCFV per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale proprio.

ART.24

ENTRATE E USCITE

Sono entrate dell'OCFV i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'OCFV i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori e tutte le spese necessarie al suo funzionamento.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del OCFV

ART.25

DELLE ENTRATE

Le entrate dell'OCFV sono utilizzate per le seguenti voci di bilancio:

- spese personale: stipendi, incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'OCFV;
- spese di cancelleria: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'OCFV;
- spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OCFV;
- altri costi: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'OCFV;
- compensi dei mediatori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Sannita Rovetta

IL PRESIDENTE

Avv. Giampaolo Gavio